

STATUTO SOCIALE DELL'ASSOCIAZIONE "Gaetaventura"

TITOLO I Denominazione – sede Art. 1

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita in Gaeta un'associazione che assume la denominazione "GaetaVentura". Essa non ha scopo di lucro, è apolitica, a confessionale ed asindacale, retta dal presente statuto che è legge tra tutti gli iscritti e ne disciplina i rapporti tra loro ed i terzi. La sede è stabilita presso il Gajeta Hotel Residence, Lungomare G. Caboto n. 624, 04024 Gaeta (LT). Potranno essere istituite anche sezioni staccate, al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

TITOLO II Scopo Art. 2

L'Associazione si propone di:

- lo sviluppo e la diffusione dell'attività sportiva intesa come mezzo di formazione psicofisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività dilettantistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza culturale e naturalistica del territorio;
- favorire l'estensione di attività culturali, sportive e ricreative tra circoli e le altre associazioni democratiche;
- avanzare proposte agli enti pubblici, ai consigli di scuola e di istituto per una maggiore programmazione culturale e/o sportiva sul territorio;
- istituzioni ed organizzazioni di centri estivi ed invernali con finalità sportive, culturali, ricreative, turistiche e del tempo libero; gestione di palestre ed impianti sportivi anche polivalenti pubblici e privati;
- adesioni in Italia ed all'estero a qualsiasi attività che sia giudicata idonea al raggiungimento degli scopi sociali;
- organizzazione e promozione di convegni, congressi, tavole rotonde, fiere, meeting, viaggi, corsi di formazione, centri di studio ed addestramento nel settore sportivo, educativo, ricreativo, turistico e culturale in genere;
- pubblicazione e diffusione di riviste, opuscoli, prontuari connessi all'attività sportiva e culturale in genere;
- partecipazione ad altre Associazioni o Enti sportivi e culturali in genere;
- il sodalizio potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi fissati nello Statuto, anche collaterali a quelli istituzionali, in funzione sussidiaria o meramente strumentale rispetto alle attività primarie ed a quelle non prevalenti;
- l'Associazione potrà svolgere tutte le sue attività, sia primarie che secondarie o collaterali, con mezzi ed attrezzature proprie o anche di terzi; le attività comprendono anche: videoteche, cineteche, teatro-circolo, villaggi turistici, centri di istruzione e formazione, centri sportivi e ricreativi ecc. ecc.;
- promozione e svolgimento di attività di studio e ricerca, anche a carattere scientifico e per conto di terzi, che possano favorire la conoscenza e la salvaguardia del territorio e della biosfera;
- produzione e sviluppo anche didattico di audiovisivi e loro diffusione attraverso la proiezione, l'esposizione e la distribuzione.

L'Associazione per il raggiungimento delle proprie finalità potrà altresì, espletare le seguenti iniziative:

- stipulare convenzioni con Enti ed Istituti di diritto pubblico e privato, società e sodalizi;
- ottenere concessioni a qualsiasi titolo;
- stipulare contratti con organi di stampa, radio e TV per operazioni promozionali e pubblicitarie a carattere nazionale ed internazionale;
- promuovere spettacoli, mostre, fiere, convegni, congressi, corsi di formazione e concorsi;
- favorire e promuovere tutte quelle attività utili al raggiungimento delle finalità del sodalizio.

L'Associazione intende affidarsi alla Unione Italiana Sport Per tutti il cui Statuto ed i Regolamenti si impegna sin d'ora a rispettare e far rispettare ai propri associati.

Art. 3

L'Associazione è costituita a tempo indeterminato ed il suo scioglimento potrà essere deliberato dall'assemblea straordinaria con le maggioranze previste dal presente Statuto. Contestualmente alla delibera di scioglimento, l'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri. Delibererà, altresì, sulla devoluzione di tutto il patrimonio dell'Associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO III Risorse economiche – Fondo Comune

Art. 4

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- quote e contributi degli associati;
- quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;
- eredità e donazioni;
- contributi dello Stato delle regioni, di enti locali, di enti o di istituti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo anche di natura commerciale.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile tra i soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

TITOLO IV Soci

Art. 5

Sono soci dell'Associazione: i Soci Fondatori, i Soci Ordinari ed i Soci Onorari, in altre parole tutte le persone fisiche o giuridiche, o gli Enti, italiani ed internazionali, la cui ammissione dovrà essere accettata e deliberata dal Consiglio Direttivo.

L'attività degli associati deve essere prestata in modo personale, volontario e gratuito, eccetto il rimborso delle spese, effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti deliberati preventivamente dal Consiglio Direttivo.

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, anche verbale, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. L'iscrizione alla Associazione è volontaria e si realizza con il ritiro della tessera annualmente rinnovabile versando la quota di partecipazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.

Art. 6

La qualità di socio dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento del contributo associativo.

Art. 7

La qualifica di Socio fondatore attribuita a puro titolo di merito e riconoscimento ai Soci che hanno contribuito alla fondazione dell'Associazione. I Soci Onorari (persone fisiche o Enti), sono nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, per speciali benemerienze acquisite nei riguardi dell'Associazione o per particolari meriti sportivi. La nomina è permanente, solleva l'associato dal pagamento della quota annuale, ma non dà diritto al voto nelle assemblee dell'associazione. Sono Soci Sostenitori coloro i quali, per puro spirito di supporto all'attività sportiva svolta dall'Associazione e di adesione ai suoi scopi istituzionali, versano spontaneamente una quota, stabilita dal Consiglio Direttivo, a favore dell'Associazione.

Art. 8

Sono definiti attivisti, coloro che svolgono, una tantum qualsiasi attività promossa dall'Associazione e che sono residenti e domiciliati all'estero. A giudizio del Consiglio Direttivo, gli attivisti sono esonerati in tutto o in parte dal pagamento della quota sociale, sostituita dalla Tessera Attività indispensabile per partecipare alle attività promosse dall'associazione.

TITOLO V Recesso – Esclusione

Art. 9

La qualifica di socio si perde:

- per dimissioni, da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo, se nella parte finale dell'anno in corso, almeno tre mesi prima. Il Socio dimissionario è tenuto al pagamento della quota sociale dell'anno in corso;
- per decesso;
- per morosità, è dichiarata dal Consiglio Direttivo in caso di ritardo nel pagamento della quota associativa decorsi novanta giorni;
- che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione
- per indegnità, è dichiarata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi;
- chi, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

Il Socio dimissionario o escluso, non ha diritto ad alcun rimborso delle quote versate, ne ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 10

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante lettera, ad eccezione del caso di morosità, e devono essere motivate. Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell'Assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione.

L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

TITOLO VI Organi dell'Associazione

Art. 11

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Presidente dell'Associazione;
- il Consiglio Direttivo;

Assemblee Art. 12

L'Assemblea dei Soci è il massimo Organo dell'Associazione. Essa rappresenta la totalità dei soci e le sue delibere vincolano tutti i Soci anche se assenti o dissenzienti. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. La convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è fatta mediante un annuncio pubblicato sul sito web dell'associazione almeno dieci giorni prima della data fissata per la convocazione.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati: l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora fissati sia in prima che in seconda convocazione.

L'assemblea è validamente costituita, in prima convocazione se sono presenti la metà più uno degli aventi diritto al voto, mentre in seconda convocazione, che ha luogo almeno un'ora dopo della prima convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

Art. 13

All'assemblea partecipano tutti i soci iscritti nel libro dei soci ed in regola con il pagamento delle quote sociali. Hanno diritto al voto solo i soci maggiorenni. L'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un solo voto e non è ammessa la rappresentanza a mezzo Delega. In caso di parità di voti il voto del Presidente vale doppio. L'Assemblea è presieduta dal Presidente che nomina ove necessario, due scrutatori. L'Assemblea vota per alzata di mano o a scrutinio segreto. Per l'elezione delle cariche sociali si procede di norma a scrutinio segreto.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare da un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e raccolte in apposito registro. L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata, dal Presidente, almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Sono compiti dell'Assemblea Ordinaria:

1. l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
2. l'elezione annuale dei membri del Consiglio Direttivo;
3. l'approvazione di tutti gli argomenti proposti, al suo esame, dal Consiglio Direttivo.

Art. 14

L'Assemblea Straordinaria è convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario, inoltre la stessa deve essere convocata quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno la metà dei membri del Consiglio Direttivo o da un terzo dei soci. L'Assemblea straordinaria delibera:

- sulle modifiche dello Statuto dell'Associazione;
- sullo scioglimento dell'Associazione.

L'assemblea delibera con una maggioranza dei 2/3 dei presenti.

Consiglio Direttivo Art. 15

Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri, compreso il Presidente, di cui quattro eletti tra i soci fondatori e gli altri tra i soci in regola con il pagamento delle quote sociali. Il direttivo dura in carica un anno ed i suoi membri sono rieleggibili. Il Consiglio elegge, al suo interno, Il Presidente ed il Vicepresidente. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte in cui vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri. La convocazione è fatta attraverso la posta elettronica non meno di 7 giorni prima dell'adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti o, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri. Le delibere del Consiglio sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità nella votazione prevale il voto del Presidente. Non è ammessa delega. Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione. Spetta pertanto al Consiglio:

- curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
- amministrare con oculatazza i beni dell'Associazione;
- applicare e far rispettare le norme dello Statuto e dei regolamenti dell'Associazione;
- redigere e modificare i regolamenti interni, che non possono essere in contrasto con lo Statuto;
- nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- stabilire le quote sociali;
- deliberare sulle eventuali sanzioni disciplinari previste dal presente statuto o dai regolamenti;
- redigere il rendiconto economico;
- compiere tutti gli atti che concorrono agli scopi sociali dell'Associazione e che non siano riservati all'Assemblea o al Presidente.

Art. 16

In caso di dimissioni di uno o più consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri Soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Il Presidente Art. 17

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale. Dura in carica un anno e può essere rieletto. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vicepresidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vicepresidente coordinare l'attività di ordinaria amministrazione in attesa che il consiglio direttivo nomini il nuovo Presidente.

Esercizio Sociale Art. 18

Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'Assemblea dei soci entro il 30 aprile dell'anno successivo, per l'approvazione di tutta la documentazione di supporto che dovrà essere conservata con le modalità previste dal D.P.R. 600/73. Il residuo attivo di bilancio sarà devoluto e ripartito come segue: il 10% al fondo di riserva, il rimanente a disposizione per iniziative di carattere sportivo e culturale e per nuovi impianti o ammortamenti delle attrezzature (reinvestito nell'associazione). E' fatto divieto la distribuzione di utili o avanzi di gestione durante la vita dell'associazione.

Pubblicità e trasparenza degli atti sociali Art. 19

Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

TITOLO VII Scioglimento Art. 20

In caso di scioglimento dell'Associazione, può essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti ad Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, e comunque per finalità di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662.

Norma finale Art. 21

Tutte le controversie tra l'Associazione e i soci e tra i soci medesimi saranno devolute ad un Collegio Arbitrale formato da tre arbitri ed istituito dal Consiglio Direttivo.

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

Il Presidente

Il Vicepresidente

.....

.....